

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA

Art. 1 – Principi

1. L'attività contrattuale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna (di seguito denominato Istituto e/o IZSLER) si ispira ai principi fondamentali:

- di imparzialità, da perseguirsi mediante la trasparenza e la predeterminazione dei procedimenti
- di buon andamento, da perseguirsi mediante l'adozione di procedure finalizzate al conseguimento della maggiore economicità, efficienza, efficacia e snellimento dell'attività amministrativa.

2. A tal fine l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna presceglie, tra gli strumenti ammessi dall'ordinamento, quello più idoneo per perseguire nel modo migliore gli obiettivi dell'Ente.

3. Nei procedimenti volti alla instaurazione dei rapporti negoziali, salvo che ciò non sia impedito dalla particolare natura del rapporto stesso, ovvero da motivi di particolare urgenza, devono essere utilizzati quei sistemi che consentano la ricerca delle condizioni più convenienti attraverso la comparazione delle offerte e la partecipazione in posizione di parità alle fasi pre-contrattuali dei soggetti aventi i necessari requisiti.

4. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito della vigente legislazione in materia e dello statuto, l'attività contrattuale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna relativamente agli appalti, alle compravendite, alle forniture, agli atti convenzionali ed agli altri contratti strumentali al perseguimento dei fini dell'Ente.

Art. 2 – Disciplina della attività contrattuale

1. L'attività contrattuale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia dell'Emilia Romagna è disciplinata dalla normativa comunitaria recepita e comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, dalle leggi, dai regolamenti statali e regionali, dallo statuto e dal presente regolamento.

2. Costituiscono norme integrative del presente regolamento i singoli capitolati generali e speciali, ovvero gli atti equivalenti predisposti sia ai fini degli appalti di lavori, sia dell'affidamento di servizi e forniture, nonché i regolamenti della cassa economale della sede e delle sezioni e delle spese in economia.

Art. 3 – Quadro normativo di riferimento

1. Le principali disposizioni di carattere generale alle quali deve uniformarsi l'attività negoziale dell'Istituto, sono di seguito elencate:

- Disposizioni di carattere generale
 - R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 – Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato –
 - R.D. 23 maggio 1924 n. 827 – Regolamento per l'esecuzione della legge sulla Amministrazione e Contabilità generale dello Stato –
 - Codice Civile
 - Legge 23 dicembre 1994 n. 724 – Misure di razionalizzazione della Finanza pubblica –
 - Legge 16 febbraio 1913, n. 89 – Ordinamento del notariato e degli archivi notarili –
 - Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 - Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro

- Statuto dell'Istituto approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 4 del 27 maggio 2002
- Appalti lavori pubblici
 - Legge 11 febbraio 1994 n. 109, Legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni ed integrazioni–
 - DPR 21 dicembre 1999 n. 554 – Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni –
 - D.P.C.M. 10/1/1991 n. 55
 - D.M.LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 – Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici –
- Forniture di beni
 - D. Lg 24 luglio 1992 n. 358 T.U. delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture e successive modificazioni (per contratti di importo uguale o superiore alla soglia comunitaria)
 - D.P.R. 18 aprile 1994 n. 573 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore di stima inferiore alla soglia comunitaria
 - L.Regionale Lombardia 19/5/1997 n. 14, così come modificata dalla L.R. Lombardia n. 15 del 12/08/1999 e dalla L. R. n. 2 del 2/02/2001, e successive modifiche e integrazioni
- Appalti di servizi
 - D.lgs. 17 marzo 1995 n. 157 T.U. delle disposizioni in materia di appalti pubblici di servizi e successive modificazioni ed integrazioni
 - L.Regionale Lombardia 19/5/1997 n. 14 e succ. modifiche e integrazioni
 - D. lgs 25 febbraio 2000 n. 65 – Modifiche ed integrazioni del D.Lgs 17 marzo 1995 n. 157

Art. 4 – Forma e durata dei contratti

1. Per tutti i contratti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia dell'Emilia Romagna è richiesta la forma scritta, a pena di nullità.
2. I contratti possono essere stipulati nelle seguenti forme:
 - a) in forma pubblica amministrativa, con l'assistenza di un ufficiale rogante
 - b) in forma pubblica ordinaria, ai sensi dell'art. 102 del regolamento di contabilità dello Stato, e cioè a mezzo di notaio, allorché lo richiedano l'Amministrazione od il contraente privato
 - c) mediante scrittura privata
 - d) a mezzo di corrispondenza secondo gli usi del commercio
 - e) mediante accettazione sottoscritta dalla controparte in calce al Capitolato
3. La stipula del contratto a mezzo di scrittura privata è sempre ammessa a meno che non sia obbligatoria la forma pubblica-ordinaria o pubblica amministrativa.
4. I contratti devono avere termini e durata certi e non sono suscettibili di rinnovo tacito. Sono nulli i contratti rinnovati tacitamente. Il rinnovo dei contratti può essere consentito solo se le disposizioni di legge vigenti lo consentono secondo le specifiche modalità dalle stesse previste.
5. Il dirigente responsabile del settore funzionale nella cui competenza rientra la gestione della materia costituente oggetto dell'ipotizzato rapporto contrattuale provvede, ove necessario, a dare avvio a nuovo procedimento in merito al contratto prossimo a scadenza.

Art. 5 - Competenze generali

1. L'espletamento delle attività istruttorie, propositive e preparatorie dei contratti, appartiene ai dirigenti responsabili delle Unità Operative o dei servizi nella cui competenza rientra la gestione

della materia costituente oggetto unico o prevalente dell'ipotizzato rapporto negoziale. La competenza per le singole fattispecie contrattuali è stabilita nel vigente ordinamento interno dei servizi dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna.

2. In tutti i casi nei quali sussistano conflitti in ordine alla individuazione del responsabile dell'area competente alla gestione del procedimento o a presiedere gare ovvero a stipulare contratti, decide il Direttore Amministrativo.

3. Ai fini dell'attività di cui al presente regolamento, spetta al Direttore Amministrativo designare il sostituto del responsabile di area competente, in caso di assenza o impedimento.

4. Il presente regolamento conferisce ai dirigenti responsabili delle strutture deputate alla attivazione delle procedure per gli appalti di lavori, forniture di beni e di servizi, la titolarità dell'adozione degli atti amministrativi.

5. Per gli appalti di forniture, servizi e lavori e per gli altri contratti, il Responsabile del procedimento è individuato in via ordinaria nel Responsabile di Settore cui compete l'attuazione degli interventi oggetto degli specifici contratti. Con proprio provvedimento, il Responsabile di Settore può assegnare tale responsabilità ad altro personale del proprio settore in possesso dei requisiti di professionalità e funzionalità.

Art. 6 - Rappresentanza

1. Nella stipulazione dei contratti non demandata direttamente ai dirigenti responsabili l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna è rappresentato dal Direttore Generale.

2. I dirigenti che abbiano contrattato senza averne i poteri, o eccedendo i limiti delle facoltà loro conferite, sono responsabili del danno sofferto dall'Istituto e di quello che il terzo contraente abbia sofferto per aver confidato senza sua colpa nella validità del contratto.

Art. 7 - Ufficiale rogante

1. I contratti stipulati in forma pubblica-amministrativa sono rogati dall'Ufficiale rogante.

2. L'Ufficiale rogante, ai sensi di legge, osserva in quanto applicabili i principi e le norme che regolano l'attività notarile, in particolare la L. 16.02.1913 n. 89, e, per il tramite dell'Unità Operativa Affari Generali e Legali, custodisce gli originali dei contratti stipulati in forma pubblica amministrativa.

3. L'Ufficiale rogante rilascia le copie stesse alle parti che ne facciano richiesta.

Art. 8 - Commissioni

1. Qualora per l'affidamento o l'aggiudicazione sia prevista o si renda necessaria l'assistenza di una Commissione, la presidenza della stessa è esercitata dal Dirigente Responsabile del Settore competente che ha promosso il procedimento, assistito da un dipendente dell'ufficio che funge da segretario verbalizzante (Seggio di gara) di Categoria non inferiore alla C.

2. Il Presidente della Commissione di gara ha il compito di dirigere lo svolgimento procedurale della stessa e di adottare tutti i provvedimenti che si rendono necessari nei singoli casi.

3. Le Commissioni tecniche, la cui nomina è obbligatoria quando è stato prescelto il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero quando è preliminare un giudizio ed esame tecnico sulla conformità dell'offerta tecnica alle esigenze istituzionali, sono costituite da esperti interni e/o esterni, dotati di competenza tecnica nel settore nel quale si colloca la fornitura dei beni, ovvero la prestazione di servizi, nonché l'appalto di lavori, per valutazioni delle offerte in seduta riservata.

4. Per i lavori pubblici in tema di obbligatorietà di nomina della Commissione tecnica e di composizione della stessa si rinvia espressamente a quanto definito dalla vigente specifica

normativa (L. n. 109/94 e regolamento n. 554/99). In particolare la Commissione, presieduta da un dirigente dell'Amministrazione appaltante, deve essere composta da un numero dispari di componenti, con un numero massimo di cinque compreso il presidente.

5. Nell'espletamento del compito attribuito alle Commissioni le stesse potranno avvalersi, per la valutazione della soluzione ritenuta migliore, anche di soggetti esterni con funzione di collaborazione tecnica.

6. La proposta per la nomina della Commissione tecnica compete al Dirigente responsabile competente; unitamente ai componenti della Commissione il responsabile individua i sostituti, in caso di assenza o di impedimento dei titolari.

7. Il segretario della Commissione ha il compito di convocare la Commissione, di curare la verbalizzazione delle operazioni e tutti gli altri adempimenti che si renderanno necessari.

8. I lavori della Commissione sono contenuti in apposito verbale.

9. Nel verbale di gara o trattativa devono essere descritte tutte le operazioni che vengono compiute secondo il loro svolgimento cronologico e le dichiarazioni che i partecipanti ritengono di fare inserire a tutela dei propri diritti o nell'interesse generale.

10. Il verbale di gara o trattativa deve indicare quali elementi essenziali:

- la data, l'ora ed il luogo ove si svolge la gara o la trattativa;
- gli estremi degli atti con i quali si è autorizzata la gara o la trattativa;
- le norme che regolano il procedimento;
- l'elenco dei soggetti invitati, se si è in presenza di licitazione privata, appalto concorso, o trattativa privata;
- l'elenco dei soggetti partecipanti con accanto le condizioni da questi praticate e la individuazione dell'aggiudicatario;
- la proclamazione del risultato della gara o della trattativa;

12. Il verbale dovrà essere sottoscritto dal presidente, dal segretario e dagli intervenuti alla gara o alla trattativa.

13. Il parere espresso dalla Commissione tecnica è obbligatorio ma non vincolante e potrà essere disatteso dal responsabile dell'area interessata con provvedimento motivato.

14. La Commissione tecnica, salvo quanto previsto al comma 4, si compone di non meno di due componenti interni. La Commissione di natura tecnica opera come collegio imperfetto tutte le volte che si renda necessario procedere ad attività istruttorie, che potranno essere demandate a singoli commissari. Le sue decisioni possono essere assunte validamente solo in presenza di tutti i suoi membri. Nel caso di assenza anche di uno di essi, il presidente alla gara provvede a convocarne il sostituto se precedentemente nominato, nel caso contrario chiede la nomina di un nuovo componente.

Art. 9 – Scelta del contraente e della procedura

1. Tutti i contratti riguardanti acquisti, locazioni, somministrazioni, appalti ed in genere ogni altro contratto che dia luogo a spesa per l'Istituto devono essere preceduti da pubblico incanto o licitazione privata, salvo che non ricorrano le condizioni per l'appalto-concorso o per la trattativa privata, ai sensi dei successivi articoli.

2. I contratti che danno luogo ad una entrata per l'Istituto devono essere parimenti preceduti da pubblico incanto, licitazione privata o trattativa privata, come meglio specificato nell'art. 21.

3. La scelta della procedura più idonea va valutata in funzione dell'economicità delle iniziative, di speditezza, correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia e dei principi di imparzialità, di concorrenza e della parità di trattamento.

4. La scelta della procedura ristretta ovvero di una procedura negoziata deve essere motivata nel provvedimento di indizione e/o nella determinazione a contrattare.

5. Nessuna prestazione, opera o fornitura può essere artificiosamente suddivisa in più contratti allo

scopo di sottrarla all'applicazione della legge e del presente regolamento.

6. Per ragioni di trasparenza e concorrenza i contratti di fornitura di beni e i contratti di appalto di servizi, di importo superiore a 50.000,00 Euro, al netto di Iva, vengono stipulati di norma con contraenti scelti con procedure di evidenza pubblica:

- a) attraverso procedure aperte
- b) attraverso procedure ristrette
- c) nei casi espressamente consentiti, attraverso procedure negoziate.

Art. 10 - Procedura aperta (Pubblico incanto)

1. La procedura aperta è il sistema di scelta del contraente con il quale ogni soggetto interessato, in possesso dei requisiti richiesti dall'Amministrazione committente, può presentare la propria offerta.

2. La procedura aperta è indetta con apposito bando pubblicato ai sensi dell'art.17 del presente regolamento.

3. Il bando di gara è l'atto fondamentale della procedura del pubblico incanto e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano l'effettuazione della gara.

4. Esso costituisce l'invito a presentare le offerte nelle condizioni nello stesso previste

5. Il procedimento relativo è disciplinato dalle norme comunitarie e statali vigenti.

Art. 11 - Procedura ristretta (Licitazione privata)

1. La procedura ristretta è il sistema di scelta del contraente con il quale l'Amministrazione invita i soggetti preventivamente prescelti a presentare la propria offerta.

2. In ambito di appalti per lavori pubblici, tutti coloro che, a seguito della pubblicazione del bando di gara, abbiano fatto richiesta di partecipare e sono in possesso dei requisiti, devono essere obbligatoriamente invitati.

3. Nel caso di servizi di progettazione per i quali le disposizioni di legge in materia prevedono una graduatoria devono essere invitati un numero di partecipanti compreso tra un minimo di cinque ditte e un massimo di venti per appalti di importo superiore al controvalore in Euro di 200.000 D.s.p. e tra un minimo di 10 ed un massimo di venti per appalti di importo inferiore al controvalore in Euro di 200.000 D.s.p. (artt.63 e 67 D.P.R. 554/99).

4. La procedura ristretta è indetta con apposito bando pubblicato ai sensi dell'art.17 del presente regolamento. I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda di partecipazione entro i termini indicati dal bando di gara.

5. Le istanze che risultano in regola con le prescrizioni ed i termini fissati dal bando sono da ammettere alla gara, salvo che sussistano particolari impedimenti o motivi, risultanti da documentazioni in possesso dell'Istituto o da provvedimenti adottati dallo stesso per inadempienze rilevanti, verificatesi in precedenti rapporti contrattuali.

6. Sulla base dell'istruttoria formale delle istanze pervenute, effettuata dal responsabile del procedimento, viene individuato l'elenco delle ditte ammesse alla gara e quello delle ditte escluse, evidenziando congruamente i motivi dell'esclusione.

7. Il procedimento relativo è disciplinato dalle norme comunitarie e statali vigenti.

Art. 12 - Procedure di tipo negoziato

1. Nel sistema di tipo negoziato la controparte è scelta dall'Istituto in attuazione di un margine di discrezionalità partecipando essa stessa alla formazione del contratto o mediante trattativa, o proponendo il contenuto contrattuale.

2. Vanno ricompresi in detto sistema: l'appalto concorso e la trattativa privata, quest'ultima nelle sue forme tipiche della gara ufficiosa e della trattativa diretta, eventualmente preceduta da una gara esplorativa, ovvero da una indagine di mercato al fine di acquisire utili indicazioni sulle condizioni tecniche ed economiche applicabili.

3. Per gli acquisti occasionali, non continuativi, non standardizzabili, né inseribili negli atti di programmazione, attinenti negozi di limitato valore economico e di pronta esecuzione, può farsi ricorso a contratti in economia, secondo le modalità del cottimo fiduciario.

4. Le modalità di conclusione dei contratti in economia, la forma degli stessi, gli ordinativi di pagamento, la liquidazione e il pagamento delle spese, la competenza all'adozione degli atti a rilevanza esterna, la responsabilità, i controlli e quant'altro sia necessario per la completa disciplina di detti contratti, in riferimento alle loro caratteristiche speciali, sono disciplinati in apposito regolamento.

Art. 13 - Appalto concorso

1. L'appalto concorso è il sistema di scelta del contraente con il quale l'Amministrazione committente invita i soggetti preventivamente invitati a presentare il progetto delle forniture, dei servizi o dei lavori, indicando le condizioni alle quali sono disposte a realizzarlo.

2. L'appalto concorso è indetto con apposito bando pubblicato ai sensi di legge.

3. Nessun compenso è dovuto ai concorrenti per l'elaborazione del progetto-offerta.

4. Il procedimento relativo è disciplinato dalle norme comunitarie e statali vigenti.

5. Quando risulti opportuno in relazione alla natura della gara o per altre ragioni di cui deve essere resa motivazione, l'Istituto può stabilire con la deliberazione che indice l'appalto, ed indicandolo nella lettera di invito, che le offerte non potranno eccedere, a pena di esclusione, un prezzo massimo determinato.

Art. 14 – Trattativa privata

1. La trattativa privata è il sistema di scelta del contraente con cui l'Amministrazione committente interpella uno o più soggetti in possesso dei requisiti richiesti e, dopo trattativa sulle condizioni contrattuali, affida ad uno di essi la fornitura o il servizio.

2. E' possibile ricorrere alla trattativa diretta con un unico soggetto, oltre che nei casi previsti dalla normativa in vigore, nei seguenti casi:

- a) il pubblico incanto o la licitazione privata sia andata deserta o si abbiano fondate prove per ritenere che, ove si sperimentassero, andrebbero deserte
- b) l'urgenza degli acquisti, forniture e servizi sia tale da non consentire i tempi previsti per il pubblico incanto o la licitazione privata
- c) l'acquisto o il noleggio di beni abbia per oggetto beni la cui produzione e commercializzazione sia garantita da privativa industriale od esclusiva ad una sola azienda ed alle sue agenzie di rappresentanza o concessione
- d) si tratti di forniture di prodotti e servizi che una sola ditta può fornire con le caratteristiche, i requisiti tecnici ed il livello di qualità richiesti
- e) per l'affidamento di studi, ricerche, indagini, prestazioni scientifiche, professionali ed in genere di lavoro autonomo connesse con lo svolgimento dei servizi dell'Istituto e con le esigenze di informazione, addestramento e perfezionamento qualitativo del personale, a persone e società aventi comprovata competenza tecnica o scientifica
- f) per consegne complementari effettuate dal fornitore originario destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento del fornitore obblighi l'Istituto ad acquistare materiale di tecnica differente, l'impiego o la manutenzione del quale comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate. La durata di tali contratti o dei contratti rinnovati non può, di norma, superare i tre anni
- g) siano evidenti ed adeguatamente motivate la necessità e la convenienza, o sussistano circostanze speciali od eccezionali che non consentono di esperire le altre procedure previste dalla legislazione vigente per la scelta del contraente
- h) devono essere stipulati contratti, occorrenti per il normale funzionamento degli uffici e

delle strutture, secondo le procedure semplificate previste nell'ambito del regolamento per le spese in economia

- i) si tratti di contratti stipulati con enti pubblici, con società a partecipazione statale o con enti o istituzioni aventi finalità similari.

3. Per gli appalti di lavori pubblici e l'affidamento di servizi di ingegneria il ricorso alla trattativa privata è espressamente consentito nei casi disciplinati dalla L.109/94 e successive modifiche ed integrazioni e relativo regolamento di attuazione.

Art. 15 - Trattativa privata ufficiosa o gara informale nelle procedure per forniture di beni e servizi.

1. Quando l'importo del contratto non superi i 50.000,00 Euro, al netto dell'Iva, la procedura negoziata viene svolta come trattativa ufficiosa o gara informale senza pubblicazione del bando.

2. Per i contratti aventi durata pluriennale, ai fini della determinazione dell'importo di Euro 50.000,00 si fa riferimento al valore complessivo che risulta dalla somma di tutte le annualità.

3. Per i contratti che si articolano in più prestazioni relative alla medesima fornitura o servizio nel corso dell'anno, il limite di cui al comma 1 deve essere computato su base annua (1 gennaio - 31 dicembre).

4. Ai fini della applicazione del presente articolo è fatto divieto di suddividere artificiosamente un contratto omogeneo in più contratti.

5. Non sono applicabili i principi della segretezza e della contestualità delle offerte, mentre è applicabile il principio della reiterazione della richiesta.

6. Nel rispetto dei principi sanciti dagli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile, il Direttore Generale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non stipulare alcun contratto nel caso in cui non ritenga meritevoli di approvazione e/o convenienti sotto il profilo tecnico/economico i risultati dell'attività negoziale.

7. E' fatto salvo ogni qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca e abrogazione) che potrà essere attivato senza che le controparti possano avanzare richieste di risarcimento o altro.

8. Qualora il bene da acquistare od il servizio da appaltare sia previsto nel programma annuale degli acquisti approvato dal Direttore Generale, è possibile attivare la procedura negoziale senza preventivo provvedimento di autorizzazione a contrarre.

9. Viene garantita la concorrenzialità fra più potenziali fornitori, salvo che il costo della negoziazione risulti sproporzionato all'entità del contratto, che il bene sia oggetto di privativa industriale o di esclusività tecnica debitamente motivata, oppure nei casi di somma urgenza non ascrivibile a negligenza dell'Istituto.

10. Le modalità di svolgimento delle gare ufficioso per la fornitura di beni o servizi sono le seguenti:

- a) Si procede con rituali inviti scritti, anche via fax e per posta elettronica nei casi di urgenza, rivolti alle ditte iscritte nell'Elenco Fornitori dell'Istituto specializzati nella materia oggetto del contratto, ovvero a soggetti di notoria affidabilità e serietà, o tramite indagini di mercato; il numero delle imprese da invitare non potrà essere inferiore a cinque. Requisito essenziale è il rispetto della parità delle condizioni informative fra i concorrenti al momento della formulazione dell'offerta definitiva oggetto di valutazione conclusiva.
- b) Per forniture, servizi o prestazioni in genere, per le quali è ammesso il ricorso a una sola ditta o soggetto, è sempre consentito l'invito in forma telegrafica, a mezzo fax o idonei strumenti informatici.
- c) Per le categorie che presentino un numero di iscritti inferiore a cinque, l'elenco delle ditte da invitare può essere esteso a società individuate dal dirigente del settore interessato.
- d) Nella contrattazione l'oggetto dell'acquisto o dell'appalto può variare per effetto di controproposte o di approfondimenti. Il confronto finale dovrà però avvenire sul medesimo oggetto contrattuale e prospettato pariteticamente a tutti i concorrenti, così come previsto nella precedente lettera a).

- e) Dell'esperimento di gara ufficiosa e delle verifiche verrà redatto apposito verbale sottoscritto dal dirigente responsabile della Unità Operativa competente e dal responsabile del procedimento.
- f) Il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni, riducibile alla metà nei casi di urgenza.
- g) I termini della trattativa sono ordinatori. L'offerta pervenuta in ritardo o presentata da ditta non invitata potrà essere accettata a discrezione del responsabile dell'Ufficio procedente, sempre che ciò non sia causa di disordine per il corretto svolgimento della pratica.
- h) La formalizzazione del rapporto contrattuale avverrà a mezzo di comunicazione, da inviarsi per posta (raccomandata A.R.) fino a quando non sarà a regime la firma digitale, in applicazione dei principi generali di diritto comune ex art. 1326 del Codice Civile.

Art. 16 - Norme generali applicabili alle pubbliche gare

1. Le procedure di scelta del contraente sono precedute dalla pubblicazione di un bando, nei termini di cui al seguente articolo.
2. Le lettere invito per le procedure ristrette e per gli appalti concorso sono inviate per lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Le offerte devono pervenire, chiuse e sigillate, entro il termine indicato nel bando o nella lettera di invito.
4. L'aggiudicazione può avvenire in base ai seguenti criteri:
 - il prezzo più basso: tale criterio dovrà essere utilizzato tutte le volte in cui le caratteristiche della fornitura e, conseguentemente, le caratteristiche dell'offerta da presentare, siano state individuate nelle specifiche tecniche, ovvero nei capitolati d'oneri
 - l'offerta economicamente più vantaggiosa: tale criterio dovrà essere utilizzato tutte le volte in cui le offerte presentate dovranno essere valutate sulla base di diversi elementi (rapporto qualità/prezzo).
5. Se la gara è indetta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel capitolato di gara devono essere specificati quali elementi e parametri saranno presi in considerazione in ordine di importanza. A tal fine devono essere specificati i punteggi-coefficienti attribuibili a ciascun elemento di valutazione.
6. Per quanto attiene i termini di ricezione delle domande di partecipazione e i termini di ricezione delle offerte, trovano applicazione le disposizioni di legge per gli appalti in materia di lavori e la relativa norma europea per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia europea.
7. I plichi contenenti le domande, i documenti e le offerte devono pervenire per posta o a mano entro il termine fissato nel bando o nella lettera di invito.

Art.17 - Pubblicità bandi di gara

1. Il bando di gara è l'atto fondamentale della procedura concorsuale e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano l'effettuazione della gara ed in particolare costituisce l'invito a presentare offerte alle condizioni dallo stesso previste.
2. Il bando e l'avviso di gara devono, a cura del dirigente responsabile del settore interessato, essere pubblicati in ossequio a quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge e secondo la normativa della Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
3. Per assicurare la pubblicità dei bandi di gara e dei termini di presentazione delle domande e delle offerte, deve essere data notizia degli appalti in scadenza anche sul sito web dell'Istituto. Sul sito verrà pubblicata altresì copia integrale dei relativi bandi di gara e della documentazione degli atti di gara (moduli per autocertificazione, schede e specifiche tecniche ecc.).

Art.18 - Aggiudicazione

1. L'aggiudicazione, soggetta alla normativa della Unione Europea, recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, viene pronunciata in via provvisoria dal presidente del seggio alla gara con riserva del riscontro positivo della documentazione che l'aggiudicatario deve produrre dalla comunicazione dell'esito della gara, entro il termine assegnato.
2. Qualora tale documentazione non venga fornita o non venga ritenuta conforme alle dichiarazioni presentate in fase di qualificazione, l'aggiudicazione verrà disposta a favore del concorrente che segue in graduatoria.
3. Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida.
4. Il verbale di aggiudicazione deve di norma contenere:
 - a) il nome e l'indirizzo dell'Istituto appaltante;
 - b) l'oggetto e il valore della fornitura;
 - c) i nomi dei concorrenti presi in considerazione e i motivi della loro scelta;
 - d) i nomi dei concorrenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
 - e) il nome dell'aggiudicatario e le motivazioni della scelta della sua offerta e, se nota, la parte della fornitura che il medesimo intende subappaltare a terzi;
 - f) le circostanze che giustificano il ricorso alla trattativa privata.

Art.19 - Approvazione delle aggiudicazioni

Ove l'aggiudicatario non produca i documenti richiesti nel termine assegnato senza legittima giustificazione o dovesse essere accertato il mancato possesso di uno dei requisiti, viene annullato il provvedimento di aggiudicazione provvisoria e disposta l'aggiudicazione alla seconda ditta che segue in graduatoria, con onere a carico della ditta inadempiente pari alla differenza di prezzo rispetto alla seconda in graduatoria, salva la facoltà di agire per il risarcimento dei danni e di incamerare la cauzione provvisoria ove prestata.

Art. 20 - Pubblicità dell'esito della gara

Prima di procedere alla stipulazione del contratto, il dirigente responsabile del settore funzionale deve provvedere alla pubblicazione, ove ne ricorrano le condizioni, del risultato di gara con le modalità e l'osservanza delle condizioni previste dall'art. 20 della legge 19.3.1990 n. 55, dalla normativa della Unione Europea, recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano e dalla normativa sugli appalti di lavori pubblici.

Art. 21 - Modalità di scelta del contraente nei contratti attivi

Per i contratti dai quali deriva un'entrata per l'Istituto, le modalità di scelta del contraente sono rispettivamente quelle di seguito indicate in corrispondenza delle diverse tipologie ed oggetti contrattuali:

- Alienazione di beni: asta pubblica, quando il valore risultante sulla base di un'apposita perizia di stima eccede i 50.000,00 Euro. Quando il valore stimato eccede i 10.000 Euro e' ammesso il ricorso alla trattativa privata con almeno cinque soggetti; è consentita invece la trattativa diretta al di sotto di tale importo. Sono comunque fatti salvi i diritti di prelazione, o altre analoghe situazioni giuridiche differenziate, come pure il ricorso alla trattativa diretta per motivate speciali circostanze, qualora il contraente sia un soggetto pubblico o privato che persegua finalità di interesse collettivo, senza fini di lucro o Società o Enti partecipati o controllati dall'Istituto.
- Locazione o affitto di beni immobili: asta pubblica. Quando il valore locativo annuo stimato sulla base di un'apposita valutazione di congruità redatta dall'Unità Operativa Tecnico Patrimoniale non eccede gli 8.000,00 Euro è ammesso il ricorso alla trattativa privata. Sono comunque fatti salvi i diritti di prelazione, o altre analoghe situazioni giuridiche differenziate come pure il ricorso alla trattativa diretta per motivate speciali circostanze qualora il conduttore o affittuario sia un soggetto

pubblico o privato che persegue finalità di interesse collettivo, senza fini di lucro o Società o Enti partecipati o controllati dall'Istituto.

Art.22 - Stipulazione dei contratti

Intervenuta l'aggiudicazione si provvede, da parte del Direttore Generale, alla stipulazione e sottoscrizione del contratto mediante scrittura privata, ovvero, nei casi richiesti dalla legge quale condizione di validità ed efficacia del contratto nei confronti dei terzi, in forma pubblica-amministrativa o in forma pubblica ordinaria.

Art. 23 - Convenzioni

Nell'ambito dell'attività a pagamento ed in particolare relativamente alle convenzioni per l'erogazione di servizi e l'esecuzione di prestazioni di laboratorio, la scelta del contraente, la stesura del contratto e la relativa stipula sono di competenza dei dirigenti, opportunamente delegati previo provvedimento del Direttore Generale di approvazione dello schema tipo contrattuale e della relativa delega.

Art. 24 – Convenzioni, accordi e collaborazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge, l'Istituto può stipulare contratti e/o convenzioni con Enti pubblici e privati per lo svolgimento delle proprie attività, ponendo particolare attenzione, tra gli elementi di valutazione e nella determinazione di eventuali corrispettivi, alla quantificazione ed alla individuazione delle risorse economiche necessarie per la realizzazione dell'iniziativa, alle fonti di finanziamento accessibili, agli importi e conferimenti da parte dell'Istituto anche in termini di immagine e di apporto di opera scientifica ed all'adeguatezza degli apporti e conferimenti degli altri partecipanti, alla durata dell'iniziativa ed all'ipotesi di recesso.

2. In particolare l'Istituto potrà stipulare:

- contratti e convenzioni per lo svolgimento di programmi di ricerca
- contratti e convenzioni per progetti di ricerca e sviluppo inclusa la sperimentazione
- prestazioni professionali
- prestazioni di didattica concernente la progettazione, organizzazione ed esecuzione di corsi che comportino o meno l'uso di strutture dell'Istituto
- prestazioni di consulenza concernenti studi a carattere monografico su problemi tecnici, scientifici e attività progettuali
- cessione e concessione di risultati di ricerca, know how e tecnologie.

3. I contratti, oltre a quanto previsto nel primo comma, devono prevedere:

- la specifica degli obiettivi
- la previsione delle risorse materiali ed umane necessarie al conseguimento degli obiettivi
- la suddivisione degli oneri tra i contraenti
- la suddivisione del lavoro in fasi temporali predefinite
- le modalità e i tempi per far fronte alle spese preventivate
- le modalità ed i tempi di introito dei corrispettivi, qualora previsti.

Qualora la convenzione o il contratto coinvolga più strutture, essa dovrà indicare la struttura cui affrisce la gestione della convenzione o del contratto.

4. I contratti e le convenzioni di cui al presente articolo dovranno sempre indicare a quale dei contraenti spetta la proprietà dei risultati delle ricerche, fermo restando che deve essere in ogni modo garantita, salvo casi eccezionali da sottoporre all'approvazione del Direttore Generale, la possibilità per l'Istituto di utilizzare i risultati medesimi per i propri fini scientifici e didattici istituzionali nonché di pubblicarli e/o comunicarli a convegni, congressi, seminari, ecc...

Art. 25 - Incarichi professionali

1. Si ha un contratto di incarico professionale quando un professionista esterno all'Istituto, singolo o associato, assume l'obbligo di compiere una prestazione di contenuto intellettuale o professionale con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti dell'Amministrazione committente, a fronte di un corrispettivo.
2. Il conferimento di incarichi esterni presuppone l'esecuzione di attività predeterminate, che esulano dai compiti ordinari o che richiedono, per la loro realizzazione, particolari e specifiche professionalità non previste nell'organico dell'Istituto.
3. Gli incarichi di progettazione sono disciplinati dalla L. n. 109/94 e regolamento n. 554/99.
4. Nell'ambito delle ricerche cui partecipa l'Istituto può procedere all'affidamento di incarichi temporanei per prestazioni relative a dette attività nonché per lo svolgimento di servizi prevalentemente consistenti in attività di raccolta dati ed informazioni necessarie per le ricerche stesse.
5. L'attribuzione degli incarichi professionali e gli incarichi per servizi di cui al comma precedente per importi fino alle soglie di cui al comma 9 dell'articolo 125 del Decreto Legislativo del 12.4.2006 n.163 avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Per incarichi professionali che afferiscono ad oggetti e materie di particolare rilevanza per cui si rende necessario interpellare un singolo specialista si procede con affidamento diretto. Si procede altresì con affidamento diretto qualora esigenze tecnico-scientifiche, dal cui soddisfacimento dipende la realizzazione degli obiettivi della ricerca, importano l'utilizzo della specifica professionalità e/o di informazioni acquisite dal professionista stesso, nel corso di attività svolta nell'ambito della ricerca interessata, per l'assolvimento di un ulteriore incarico. Per i servizi di cui al comma precedente inferiori a ventimila euro è consentito l'affidamento diretto. In ogni caso di affidamento diretto la richiesta d'incarico sottoscritta dal responsabile scientifico deve essere dettagliatamente motivata in ordine alle esigenze che determinano tale modalità di affidamento.
6. L'Istituto non sarà in alcun modo vincolato a procedere agli affidamenti, fermo restando che, qualora intenda procedere agli stessi, sarà tenuto a prendere in considerazione l'elenco di idonei di cui sopra.
7. Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme di legge per l'affidamento di incarichi professionali di carattere non ordinario, diversi da quelli previsti nei precedenti commi e in quanto richiedenti particolari e specifiche capacità tecnico-scientifiche o artistiche, unite a notevole e comprovata esperienza, l'individuazione del professionista viene effettuata, su esclusiva base fiduciaria, da parte del Direttore Generale, il quale provvederà altresì ad individuare le attività che il professionista dovrà svolgere ed a comunicare all'Unità Operativa interessata il nominativo del professionista.

Art. 26 - Disciplinare d'incarico.

1. Il disciplinare d'incarico deve riportare i seguenti elementi:
 - a) oggetto dell'incarico;
 - b) prestazioni professionali richieste;
 - c) durata del rapporto;
 - d) criteri per la determinazione del compenso;
 - e) importo presunto degli onorari e modalità di pagamento;
 - f) penali per ritardo, eventuale revoca per inadempimento e sistema di risoluzione delle controversie.
2. Si provvede successivamente alla stipulazione e alla sottoscrizione del contratto in forma privata.

3. Le norme del presente articolo non si applicano:

- agli incarichi conferiti ad avvocati per la rappresentanza ed il patrocinio dell'Istituto in controversie e giudizi
- agli incarichi conferiti a notai per la stipulazione di atti nell'interesse dell'Istituto.

Art. 27 - Responsabilità dell'esecuzione

1. Allorché i contratti siano stati stipulati, il dirigente responsabile del settore interessato stabilisce le cautele di assistenza, vigilanza e direzione necessarie ad assicurarne la buona esecuzione.

2. Quando l'esecuzione del contratto subisce ritardi o si verificano inadempienze, il dirigente di cui al precedente comma o il funzionario incaricato di vigilarne l'esecuzione deve riferire al Direttore Sanitario o Amministrativo per l'esatto adempimento del contratto e per l'applicazione delle sanzioni in esso previste.

3. Non possono essere fatte aggiunte o altre variazioni ai contratti stipulati. Tuttavia se, nel corso della esecuzione di un contratto, occorra apportare variazioni alle quantità e alle qualità dei lavori, delle forniture o dei servizi, necessità attestata con relazione del dirigente responsabile del settore interessato, il contraente è obbligato ad assoggettarvisi agli stessi patti ed alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto del prezzo contrattuale. Oltre questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto.

4. In questo caso al contraente sarà pagato il prezzo delle opere, dei lavori o delle forniture eseguite, a termini di contratto.

5. Nel caso di variazioni oltre il quinto del prezzo contrattuale, il contraente, ove non si avvalga del diritto alla risoluzione del contratto entro il termine assegnatogli dal dirigente di settore, è obbligato ad assoggettarvisi agli stessi patti ed alle stesse condizioni del contratto.

Art. 28 - Repertorio

I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa vengono registrati in apposito Repertorio conservato presso l'Unità Operativa Affari Generali e Legali.

Art. 29 - Registrazione dei contratti

1. I contratti conclusi dall'Amministrazione e stipulati in forma pubblica ordinaria, ovvero in forma pubblica amministrativa, vengono registrati a cura dell'Unità Operativa Affari Generali e Legali, entro il termine di venti giorni dalla stipula dei medesimi.

2. Tutte le spese di contratto sono a carico dei contraenti con l'Istituto, a meno che per legge, per casi speciali di interesse esclusivo dell'Istituto, o per esplicita previsione contenuta negli atti, siano in tutto o in parte a carico dell'Istituto medesimo.

3. I contratti conclusi per trattativa saranno registrati solo su istanza della parte contraente con assunzione delle spese a carico della stessa.

Art. 30 - Attività di gestione dei contratti

1. L'originale del contratto, stipulato mediante scrittura privata o a mezzo di corrispondenza secondo gli usi del commercio viene depositato presso il settore competente.

2. Fermo restando le competenze del responsabile del procedimento, la gestione del contratto comporta, nell'ambito delle rispettive competenze di ciascun ufficio, la vigilanza sul regolare tempestivo adempimento degli impegni e delle obbligazioni contrattualmente assunte dalle parti.

3. Spetta in particolare agli Uffici azionare e far valere direttamente le clausole anche di natura sanzionatoria, previste dal contratto stesso, ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti.

4. Spetta altresì agli uffici competenti per materia la vigilanza sulla regolarità dell'esecuzione delle prestazioni poste a carico delle parti nell'ambito dei rapporti di collaborazione, disciplinati mediante stipula di convenzioni o di appositi disciplinari, con professionisti esterni.
5. Compete in particolare al responsabile del procedimento evitare che si verifichino ritardi od omissioni negli adempimenti di natura tecnica, amministrativa, contabile, tali da comportare conseguenze negative per l'Istituto.
6. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, il Dirigente del settore interessato all'istruttoria della pratica riferisce immediatamente al Direttore Sanitario o Amministrativo, chiarendo altresì le ragioni dei ritardi e delle omissioni.
7. Tutti i lavori sono soggetti a collaudo o a certificato di regolare esecuzione da eseguirsi con le modalità o nei termini stabiliti dalla legge statale o regionale, nonché dai capitolati.
8. Per i contratti di fornitura o servizi è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Dirigente responsabile al settore interessato al ricevimento della fornitura o esecuzione del servizio.
9. Il Dirigente responsabile del settore competente procede, a seguito di esito favorevole e senza rilievi in sede di collaudo o di verifica di regolare esecuzione, all'attuazione degli atti finali del procedimento ed alla conseguente archiviazione.

Art. 31 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato, la normativa della Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, le leggi ed i regolamenti statali e regionali.